



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20.07.2009, pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.07.2009 al 07.08.2009 divenuta esecutiva il 04.08.2009.

Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 05.08.2009 al 19.08.2009 ai sensi dell'art. 86 comma 3 del vigente Statuto Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

SOMMARIO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1	Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico	3
Art. 2	Verifica annuale	4
Art. 3	Carta d'esercizio	4
Art. 4	Consultazioni delle parti sociali	5
Art. 5	Rinvio alle disposizioni di legge	5
Art. 6	Abrogazione	6

TITOLO II

Mercati

Art. 7	Tipologia	6
Art. 8	Giorni ed orari di svolgimento	6
Art. 9	Localizzazione, dimensionamento ed articolazione merceologica	7
Art. 10	Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita ...	7
Art. 11	Regolazione della circolazione veicolare e perdonale	7
Art. 12	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati	8
Art. 13	Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori	8
Art. 14	Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione e spostamento del mercato	9
Art. 15	Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita	9
Art. 16	Canone occupazione suolo pubblico	11
Art. 17	Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio	11
Art. 18	Scambio di posteggio	12
Art. 19	Subingresso	12
Art. 20	Norme igienico sanitarie	13
Art. 21	Sanzioni	13
Art. 22	Modalità di esercizio della vigilanza	13
Art. 23	Posteggi riservati ai produttori agricoli	14

TITOLO III

Commercio in forma itinerante

Art. 24	Definizione	14
Art. 25	Limitazioni	14
Art. 26	Orari	15

TITOLO IV

Fiere o sagre

Art. 27	Determinazione delle aree	15
Art. 28	Domanda di concessione del posteggio	15
Art. 29	Criteri di assegnazione dei posteggi	15
Art. 30	Assegnazione provvisoria dei posteggi	16
Art. 31	Norma generale	16

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto da:

- L.R. 15 del 21.03.2000 e successive modifiche
- DGR n.8/8570 del 3.12.08 – determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone e/o capitale regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis L.R. 8/8.

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi sono attribuite all'Ufficio Commercio presso lo Sportello Unico alle Attività Produttive dell'Ufficio Tecnico Comunale in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

La competenza per la vigilanza ed il controllo delle attività di mercato è demandata alla Polizia Locale che è altresì autorizzata ad emettere i provvedimenti relativi alle inosservanze.

La competenza per quanto inerente l'applicazione della COSAP è demandata all'Ufficio Affari economici (Ufficio Tributi) con riferimento alle occupazioni in forma permanente nelle aree mercatali, al Servizio di Polizia Locale per quelle in forma temporanea.

La competenza per quanto inerente l'applicazione della tariffa raccolta rifiuti, il servizio di smaltimento e la pulizia dell'area con riferimento in forma permanente, compete alla Società preposta secondo le modalità acquisite e concordate tra le parti.

L'attività può essere svolta in forma itinerante o su posteggi.

L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile.

Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Si individuano le seguenti categorie merceologiche:

- a. alimentare

- b. abbigliamento, intimo, calzetteria (uomo, donna, bambino)
- c. altri (casalinghi, fioristi,).

Il rilascio delle nuove autorizzazioni, dei subentri e della attività di spunta sarà vincolato alla tipologia di merce offerta.

ART. 2 VERIFICA ANNUALE

Il Responsabile del Settore Commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIA, verifica annualmente entro la data del 31/10, mediante presa d'atto sull'autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, sulla base della seguente documentazione:

- a) Obblighi amministrativi
 - Visura camerale aggiornata attestante l'iscrizione attiva al Registro delle Imprese ed autocertificazione del titolare in caso di eventuali variazioni intervenute;
- b) Obblighi fiscali
 - o Ricevuta di presentazione del Modello Unico, verificando che contenga il quadro relativo al reddito d'impresa;
 - o Copia attestazione attribuzione partita IVA, solamente per le imprese di recente costituzione non ancora sottoposte all'obbligo della presentazione del Modello Unico;
- c) Obblighi previdenziali
 - Iscrizione all'INPS, sia del titolare che degli eventuali collaboratori
- d) Obblighi assistenziali
 - o Copia del modello unificato inviata al Centro per l'impiego per l'assunzione dei dipendenti
 - o Verifica (da codice PIN) della regolare posizione per i collaboratori e/o dipendenti ai fini INAIL.

ART. 3 CARTA D'ESERCIZIO

La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti in originale a ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

La Carta d'Esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore e, a titolo gratuito, anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, per ogni operatore anche non iscritto. La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui si svolge l'attività.

ART. 4 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

E' istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione è effettuata con decreto del Sindaco.

Sono chiamati a far parte di suddetta commissione:

- Il Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- I rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche presenti nell'area mercatale del Comune di Calusco d'Adda nella misura di n. 1 per la Associazione AN.VA, n. 1 per la Associazione FI.VA, designati direttamente dalle indicate associazioni di categoria;
- I rappresentanti delle imprese commerciali presenti sul territorio nella misura di n. 1 per la Associazione ASCOM e n. 1 per la Associazione CONFESERCENTI, designati direttamente dalle indicate associazioni di categoria;
- Il rappresentante delle Associazioni dei Consumatori individuata nella FEDERCONSUMATORI della Provincia di Bergamo, designato direttamente dalla associazione stessa;
- il rappresentante dell'Ufficio Commercio del Comune di Calusco d'Adda;
- il responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Calusco d'Adda.

I criteri di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti in sede di prima convocazione, sentiti i soggetti delle associazioni predette.

I componenti dimissionari o deceduti sono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

La commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari);
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

ART. 5 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n. 15/00 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 6
ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

TITOLO II
MERCATI

ART. 7
TIPOLOGIA

Il mercato si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare il giorno di sabato, nell'ambito dell'area attrezzata dal comune, sita in Via Leone XIII, al fine di consentire l'esercizio dell'attività, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 8
GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nella giornata di sabato osservando l'orario di vendita dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Il posizionamento nei posteggi ha inizio alle ore 6.30 (ai fruttivendoli è consentito l'arrivo nell'area a partire dalle ore 5,30); entro le ore 7,30, i posteggi devono essere stati occupati e inizieranno le operazioni di spunta dalle ore 7,45 alle ore 8,00. L'attività di vendita deve essere conclusa alle ore 13,00, ed entro le ore 14,30 i posteggi devono essere lasciati liberi e sgombri per le operazioni di pulizia.

E' consentito l'arrivo in ritardo sull'area di mercato limitato a 15 minuti previa comunicazione telefonica al responsabile del mercato. Tale giustificazione è utilizzabile n. 2 volte durante l'anno.

Qualora la giornata di mercato cada in una festiva infrasettimanale il mercato sarà normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua. In questi ultimi casi il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso.

Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari o prolungati, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.

Nel mercato straordinario o prolungato è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.

Il mercato in edizione straordinaria o prolungata sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 80% degli operatori.

Non possono essere autorizzati più di 12 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

ART. 9
LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE
MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato di mq.4.583,00, così come definita dalla planimetria allegata, costantemente aggiornata e visionabile presso l'Ufficio Commercio, è strutturata in n. 114 posteggi, così articolati:

nr. 28 per complessivi mq. 1.108,00 settore alimentare

nr. 84 per complessivi mq. 3.407,50 settore non alimentare

nr. 2 per complessivi mq. 67,50 per produttori agricoli.

Tale struttura è vincolante dal punto di vista del rilascio di nuove autorizzazioni, dei subentri e delle attività di spunta. Ogni modifica verrà discussa nella commissione di cui all'art. 4, senza l'onere della revisione del presente regolamento.

ART. 10
MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI
VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 11
REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

Non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza, di mendicanti e similari, comunque persone che per il loro comportamento intralcino o creino pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio, la propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma è ammessa nella loro prossimità, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di competenza.

La presenza di operatori preposti alla promozione di articoli vari, senza possibilità di vendita diretta, è prevista nella misura di n. 1 con cadenza mensile in prossimità dell'area mercatale previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di competenza, soggetta alla regolarizzazione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

ART. 12
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE
LIBERI O NON ASSEGNATI

Entro il 14/04/2009, il responsabile di mercato ha provveduto ad aggiornare la situazione delle presenze temporanee nei mercati, mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

Successivamente, al 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assoggettati, dalle ore 7.45 alle ore 8,00, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, alla data del 31/12 dell'anno precedente, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato.

Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:

- a) Possesso della Carta di Esercizio e regolare possesso requisiti di cui all'art.2 del presente regolamento
- b) Medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero
- c) Maggior numero di presenze effettive
- d) Attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 1 bis comma 8 della L.R. 08/08
- e) Anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese della CCIA.

I posteggi assegnati ai produttori agricoli temporaneamente liberi sono assegnabili agli operatori in possesso dei medesimi requisiti

Qualora richiesto, i posteggi temporaneamente liberi, possono essere assegnati prioritariamente ai titolari di posteggio del mercato che, per sopravvenute indisponibilità temporanee dovuti a motivi di pubblico interesse, non possano disporre del posteggio assegnato.

In tal caso, agli operatori della spunta saranno assegnati i posteggi appositamente individuati di sostituzione di quelli temporaneamente indisponibili.

ART. 13
MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE
DEGLI OPERATORI

Trascorso l'orario d'inizio vendite, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio
- Le presenze dei partecipanti alla “spunta” ai fini dell’aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l’attività di gestione e controllo del mercato.

ART. 14
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI
RISTRUTTURAZIONE E SPOSTAMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell’ambito dell’area di mercato esistente
- Al trasferimento dell’intero mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. Ambulanti che hanno la sede legale sul territorio del Comune
2. Anzianità di presenza effettiva sul posteggio
3. Anzianità di presenza effettiva sul mercato
4. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
5. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentare o non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita

Nel caso la ristrutturazione del mercato comporti il trasferimento di un numero di posteggi inferiore al 20%, per la successiva riassegnazione è sentita la commissione di cui all’art. 4 del presente regolamento.

ART. 15
MODALITA’ E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione e Carta d’Esercizio) in originale
- b) Devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi
- c) Devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati
- d) Devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere utilizzati per la vendita, non possono essere occupati da sacchi, contenitori ed altro, deve in ogni caso essere arretrata di non meno di m 0,5 sui lati. Eccezionalmente e in caso di impossibilità oggettiva possono essere concesse deroghe a tali arretramenti. Lo spazio tra i banchi di vendita ha esclusiva funzione di transito. È vietato agli operatori commerciali di consentire alla clientela di stazionarvi
- e) Devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20. L’eventuale sporgenza della tenda dal banco di

vendita, che coincide con l'occupazione del suolo di cui al precedente comma, non deve in nessun caso essere superiore alle dimensioni complessive del posteggio.

- f) La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla massima occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio, così come arretrata ai sensi dei precedenti commi
- g) In ogni caso l'esercente deve sempre assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
- h) E' fatto divieto agli operatori commerciali di consentire a persone estranee alla loro attività di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile.
- i) Devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro
- j) Ogni esercente l'attività di vendita su aree pubbliche mediante posteggio a carattere permanente o ricorrente, e ogni suo dipendente e/o preposto, devono essere muniti di tessera di riconoscimento predisposta dal Comune, che deve essere esposta in maniera visibile sulla persona. Tale tessera è rilasciata dall'Ufficio Commercio e deve essere indossata sulla persona in modo ben visibile. Essa deve contenere in modo chiaro e leggibile la ragione sociale dell'eventuale società o ditta titolare della concessione del posteggio. Di analoga tessera identificativa devono essere muniti anche i frequentatori occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento, che siano assegnatari di posteggio temporaneamente non occupato dal titolare. Questa tessera contiene il numero di posizione giornaliera, acquisita dall'esercente in questione in funzione di quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento ed è fornita d'ufficio. La tessera deve essere restituita al competente Ufficio o al personale di Polizia Locale al termine dell'attività giornaliera.
- k) Non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione
- l) Non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche
- m) Possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio
- n) Esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato
- o) Sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

ART. 16

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

In riferimento al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'uso del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento del relativo canone, come da deliberazione annuale, in relazione alla tipologia dell'occupazione e della tariffa in vigore, nonché dei corrispettivi relativi ai servizi prestati sull'area (energia elettrica, acqua, servizi igienici, ecc...).

Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di ogni altro onere ad esso collegato, è causa di sospensione dell'uso e, quindi, di decadenza della concessione.

In via primaria, si applicano le disposizione della legge 25/03/1997, n. 77, art. 6 quando l'Ufficio Tributi accerta e comunica all'Ufficio competente dopo 45 giorni dall'originaria scadenza il mancato pagamento, parziale o totale, di uno qualsiasi degli oneri dovuti. L'ufficio competente attiva il provvedimento obbligatorio di sospensione e diffida all'uso del posteggio per mancato pagamento.

Qualora il mancato pagamento dovesse reiterarsi oltre tre sospensioni subite viene disposta la revoca della concessione. e comunque, fermo restando che il persistere del mancato pagamento oltre i 180 giorni comporta la automatica revoca della concessione stessa. Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coatta.

Per quanto riguarda l'applicazione del canone si rinvia alle norme dell'apposito regolamento comunale, con particolare riferimento agli articoli 11, 13, 14, 18, 23, 25 e 28.

ART. 17

DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale, che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

L'autorizzazione è altresì revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto

rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità, accertata presso la C.C.I.A.A. o altro;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;
5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi. in caso di reiterarsi di insolvenza in merito al pagamento della C.O.S.A.P. nei termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento.

L'atto di revoca è disposto dal Servizio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 18 SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espreso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 19 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della L.R. 08/08 e che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturarla.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. In caso di subingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio come contrassegnata all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 20 NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 21 SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n.8 del 31.03.2008 e dalla L.R. n.9 del 29.06.2009, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa dell'importo da €50,00.= a €500,00.=.

In base alla L.R. n. 9 del 29.06.09, l'operatore che risulti sprovvisto della Carta d'Esercizio ovvero ne ometta l'aggiornamento entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una minimo di €500,00 ad una massimo di €3.000,00.

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Settore Vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

La recidiva si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi è disposta la decadenza del posteggio.

ART. 22 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Le operazioni di vendita sono gestite direttamente dall'Associazione già operante sul mercato come da convenzione in vigore.

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio Commercio.

L'attività di vigilanza è esercitata dagli agenti di Polizia Locale.

ART. 23
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Corrispondendo alle richieste dei produttori agricoli, gli attuali due posteggi esistenti sul mercato, sono stati assegnati a coloro che ne hanno fatto domanda. Per i motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa l'assegnazione del posteggio per la vendita di animali.

I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento con priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale).

TITOLO III
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 24
DEFINIZIONE

L'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 08/08, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 25
LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Fatti salvi i Comuni montani come classificati dalla L.R. 25 del 15.10.07.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 26
ORARI

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

TITOLO IV
FIERE o SAGRE

ART. 27
DETERMINAZIONE DELLE AREE

Sul territorio del Comune di Calusco d'Adda persistono le seguenti Fiere o Sagre:

- 2 Agosto – Perdono d'Assisi in località Baccanello – posteggi previsti n. 10 (generi vari)
- Carnevale – posteggi previsti n. 2 (giocattoli e dolci)
- Vanzone – posteggi previsti n. 6 (generi vari)
- 2° domenica di Ottobre – Madonna del Rosario – posteggi previsti n. 2 (giocattoli e dolci)

Per le Sagre del Perdono d'Assisi e di Vanzone annualmente verrà dato incarico ad Associazione preposta che provvederà alla gestione diretta dell'evento.

ART. 28
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il posteggio nelle fiere è dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso Comune siano previste più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART. 29
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze effettive
- Maggior numero di presenze

- Anzianità desunta dal Registro delle Imprese
- Ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'Impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

ART. 30

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'orario d'inizio delle vendite, è immediatamente effettuata dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

ART. 31

NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.